



PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Il Presidente del Tribunale di Latina,

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina,

PREMESSO CHE

- In merito alla quantificazione del compenso da liquidare in favore dei difensori delle parti ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato si è ritenuto necessario determinare le modalità di presentazione dell'istanza e dei criteri da adottare per la liquidazione dei compensi;
- Il D.M. n.55/2014 smi prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali è, pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee.
- L'art 83, comma 3bis, TUSG smi, prevede l'immediata liquidazione dei compensi degli avvocati e degli ausiliari al termine di ciascuna fase processuale.
- A seguito dell'esame delle norme in argomento e della prassi allo stato attuale seguita presso gli Uffici del Tribunale di Latina e del Giudice di Pace di Latina, si è convenuto di redigere un protocollo condiviso volto al miglioramento in aumento delle liquidazioni e ad ottenere un'omogeneità nelle liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, con il duplice vantaggio per il giudice di evitare l'onerosa attività di calcolo della liquidazione e per i difensori e assicurarsi pagamenti più celeri.

le PARTI in epigrafe indicate

CONVENGONO

di adottare il presente protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

1) Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza di liquidazione deve essere iscritta al SIAMM e depositata all'interno del fascicolo civile telematico.

Una volta liquidata la parcella, alla comunicazione ed al caricamento del decreto di liquidazione sul SIAMM, nonché al conseguente aggiornamento degli importi secondo quanto liquidato dal

Magistrato, la cancelleria, ai sensi dell'art. 98 DPR 115/2002, provvederà a trasmettere copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio, all'Agenzia delle Entrate.

a. **Aggiornamento produzione documentale permanenza presupposti ammissione ex art. 79 e 127**

TUSG:

Se la causa si protrae per oltre due anni, il difensore della parte ammessa al momento in cui chiede la liquidazione dei compensi avrà l'onere di documentare la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al PSS mediante produzione della seguente documentazione:

- stato di famiglia storico aggiornato all'attualità, tenendo conto che alcuni Comuni (come quello di Latina) non prevedono il rilascio del certificato storico antecedente all'informatizzazione degli uffici,
- autocertificazione (con applicazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) della situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare convivente con la parte ammessa.

È fatta salva la possibilità che il giudice, nel caso di documentazione non esaustiva, solleciti ulteriori approfondimenti, come previsto dall'art. 79 TUSG.

Nell'eventualità in cui venga dimostrata l'irreperibilità dell'assistito e quindi la relativa impossibilità del difensore di produrre la documentazione richiesta, il Giudice disporrà comunque la liquidazione in favore del procuratore, mandando all'Agenzia delle Entrate gli atti per gli opportuni accertamenti.

2) Tempo di presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'avvocato, unitamente alla documentazione

Sebbene il termine ex art. 83 TUSG non sia perentorio, in un'ottica collaborativa ed al fine di garantire la tempestiva evasione delle istanze di liquidazione, il difensore è invitato a depositare la relativa istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Al momento della presentazione della istanza di liquidazione, se ricorrono i presupposti di cui al punto a (causa che si protrae da più di due anni), il difensore ha l'onere di depositare la documentazione secondo le modalità indicate al punto che precede.

Ove l'istanza di liquidazione venga depositata successivamente alla definizione della causa (come prevede la Circolare del Ministero della Giustizia n. 6162 del 10.01.2018) il difensore dovrà indicare le attività svolte in relazione alle singole fasi.

3) Tempo di presentazione del provvedimento di ammissione

Il provvedimento di ammissione al beneficio deve essere presentato al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente, solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa, e comunque con immediatezza rispetto alla sua emissione.

In caso di presentazione della domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in prossimità dell'udienza, la cancelleria ai fini del pagamento del Contributo Unificato e delle eventuali spese dovrà inizialmente tener conto dell'acquisizione web da parte della segreteria del COA.

4) Termine a provvedere sull'istanza di liquidazione

La liquidazione, nonostante l'art. 83, comma 3bis, DPR 115/2002 non abbia introdotto un "termine a provvedere" per il magistrato, sarà disposta dal Giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta. Il decreto di liquidazione sarà notificato immediatamente alle parti unitamente al provvedimento che definisce la causa.

§§§§§

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE

- Non è possibile superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali e, nella vigenza del sistema regolamentare, quelli medi tabellari (art. 82 TUSG).
- I valori medi previsti dal DM n.147/2022, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 TUSG, non possono essere ulteriormente decurtati e non devono né superare né essere inferiori ai valori minimi previsti dal suddetto DM.
- Gli importi andranno sempre maggiorati degli accessori di legge (rimborso spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, se dovuta).
- Sarà sempre possibile un aumento dell'importo liquidato, nella misura compresa tra il 20 ed il 40% per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità, ovvero abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche dibattute.

§§§§§

Applicando i superiori criteri si hanno le seguenti tabelle standardizzate, i cui importi sono già ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 TUSG e non superiori ai valori minimi:

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a €1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio	34	118	212
2. Fase introduttiva	34	126	176
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	34	176	284
4. Fase decisionale	71	213	373
	173	633	1045

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1.001 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
1. Fase di studio	65	213	460	850	1276	1770
2. Fase introduttiva	65	213	388	602	814	1170
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	425	840	903	2835	5200
4. Fase decisionale	100	425	850	1450	2126	3082
	330	1276	2538	3805	7051	11222

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	105	444	910	1620	2380	3330
2. Fase introduttiva	63	212	390	600	850	1170
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	63	280	586	940	1340	1810
4. Fase decisionale	90	370	809	1465	2127	3150
	321	1300	2695	4625	6697	9430

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	65	212	464	850	1276	1770
2. Fase introduttiva	60	212	388	602	850	1168
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	90	425	832	1346	1914	2586
4. Fase decisionale	123	460	1010	1838	2075	3932
	338	1309	2694	4636	6115	9456

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	89	265	459	850	1240	1770
2. Fase introduttiva	89	247	355	530	710	780
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	21	71	105	176	246	355
4. Fase decisionale	71	212	373	672	955	1418
	270	795	1292	2228	3151	4323

6. ATTO DI PRECETTO

Valore	Fino a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
Compenso	71	118	166	213	284

7. PROCEDIMENTI MONITORI

Valore	Da € 0.00 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
Fase Unica	237	284	685	1120	2197

8. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Valore	Da € 0.00 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
Compenso	213	709	1168	1665	2268

➤ *Qualora la procedura riguardi minori, inabilitati o interdetti o soggetti sottoposti a curatela, gli importi sopra indicati saranno aumentati del 20%*

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	Da € 00 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	105	283	496	567	1063
2. Fase introduttiva	142	355	394	496	727
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	176	530	638	850	1168
	423	1168	1528	1913	2958

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da €26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	105	285	496	588	1126	1842
2. Fase introduttiva	71	176	336	425	601	780
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105	425	602	992	1418	1985
4. Fase decisionale	52	195	317	600	885	1276
	333	1079	1751	2605	4030	5883

11. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da €26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	63	184	276	430	583	766
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	31	92	152	247	367	491
	94	276	428	677	950	1258

12. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da €26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	55	165	276	430	583	766
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	118	284	425	680	963	1302
	173	449	701	1110	1546	2068

13. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da €26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	74	226	342	525	716	945
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	38	150	226	338	492	640
	112	376	568	863	1207	1585

14. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
Compenso	34	142	212	355	496	672

15. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
Compenso	84	310	451	735	1048	1444

16. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1001 a € 5200	Da € 5201 a € 26000	Da € 26001 a € 52000	Da € 52001 a € 260.000	Da € 260000 A € 520.000
1. Fase di studio	84	170	367	672	1021	1415
2. Fase introduttiva	52	170	310	483	651	935
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	79	342	672	722	2268	4165
4. Fase decisionale	79	342	672	1163	1701	2465
	294	1024	2021	3040	5641	8980

- Per le istanze di fallimento, per le domande di insinuazione del credito e per i procedimenti di opposizione allo stato passivo il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito vantato dal ricorrente; con particolare riferimento alle domande di insinuazione il valore di riferimento sarà quello del credito della singola insinuazione per cui si procede.

17. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	Da € 0.01 a € 1.100	Da € 1.001 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
Fase di attivazione	31	142	220	268	504	685
Fase di negoziazione	63	283	441	535	1008	1370
Conciliazione	123	553	860	1044	1965	2671
	217	978	1521	1847	3477	4726

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Per la liquidazione si fa riferimento ai valori tabellari per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (fino ad € 52.000,00), a cui potrà essere applicato un aumento tra il 20% e il 40% se la causa sia ritenuta di particolare complessità.

Nei casi in cui, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi sopra elencate, l'attività processuale non comprenda una determinata fase, l'avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l'importo finale.

È istituito un Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'Osservatorio viene convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

Latina, 27/03/2024

Il Presidente del Tribunale di Latina
Dott.ssa Caterina CHIARAVALLI



Il Presidente del COA di Latina
Avv. Giovanni LAURETTI

